

documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

#### 14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

#### 15) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

#### 16) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

#### 17) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

#### 18) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

#### 19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

#### 20) FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto. L'organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99. Il Fondo provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

- rimborso del prezzo versato;
- rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento

to dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col Decreto Ministeriale del 25/07/99, n. 349.

#### ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

##### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti avvenuti ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

##### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03

Il trattamento dei dati personali dei clienti - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati soltanto a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per consentire l'esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d. lgs. N. 193/03 contattando Skorpion Travel S.p.A. - corso di Porta Nuova, 8 - 20121 Milano, tel. 02653431, fax 026571520, e-mail: skorpiontravel@skorpiontravel.com, titolare del trattamento. Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet



Condizioni generali

#### SCHEDA TECNICA

ex Art. 03 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione

Organizzazione Tecnica Skorpion Travel s.p.a. licenza di categoria "A B" autorizzazione provinciale n° 294327/02 del 10 Marzo 2005.

Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio "Filo Diretto Assicurazioni" - Polizza n. 1505000325/X

I prezzi pubblicati in questo catalogo non subiranno alcuna variazione a seguito delle oscillazioni valutarie che potranno eventualmente coinvolgere i servizi, compresi nel pacchetto turistico, diversi dal trasporto. I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 15.09.2011, potranno invece in tutti i casi essere modificati i termini e con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 111/95 e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto - a seguito di variazioni dei costi di trasporto, incluso il costo del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti.

Il nome del/i vettore/i che effettuerà/anno il/i volo/i è indicato negli operativi o nei programmi in catalogo e sarà/ anno ripetuto/i nel foglio di conferma prenotazione e/o nella documentazione di viaggio; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.

Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all'art. 5 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.

Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l'addebito al consumatore di € 80.

La modifica del nominativo del cliente rinunciario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all'art. 10, paragrafo a, delle condizioni generali di

contratto a fianco riportate. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato all'interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento:

- fino a 30 gg;	10%;
- da 29 a 20 gg;	30%;
- da 19 a 10 gg;	50%;
- da 9 a 5 gg;	75%;
- 0,1 e 2 gg;	100%.

Rimangono sempre a carico del consumatore la quota individuale di gestione pratica e il premio della copertura assicurativa, in quanto non rimborsabili.

**Copertura assicurativa** - Per poter aderire ad una proposta di viaggio Skorpion Travel, il consumatore è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall'annullamento del pacchetto, che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie propri.

**Quota individuale gestione pratica** - Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza via, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, ecc.).

**Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco** - Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non

comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da Skorpion Travel nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Skorpion Travel, a titolo di organizzatore di servizi, nell'eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa € 5.000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella consegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa € 1.200). I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.

La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

Organizzazione tecnica: «Skorpion Travel s.p.a.» - Milano.

Distribuzione: Ottobre 2011.

Validità del presente catalogo: 01 Ottobre 2011/31 Dicembre 2012

Progetto grafico: PWB Grafica e Creatività - Milano.

Foto: Archivio Skorpion Travel, Massimo Graziano e Mauro Parmesani.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 l. 38/2006 - La legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Scheda tecnica

